



## Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

**Modifica del 24.08.2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979<sup>1</sup> sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 9*

<sup>9</sup> Le strade di scorrimento sono tutte le strade all'interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici.

*Art. 2a cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d'incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie non considerate di scorrimento.

<sup>6</sup> Se, sul fondamento delle esigenze giusta l'articolo 108 capoversi 1, 2 e 4, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada di scorrimento, questo tratto può essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.

*Art. 19 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:

- d. Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.

<sup>1</sup> RS 741.21

*Art. 65 cpv. 15 e 16*

<sup>15</sup> Il cartello complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Covetturaggio» (5.43), aggiunto ai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) e «Carreggiata riservata ai bus» (2.64), indica che la carreggiata o la corsia interessata può essere utilizzata da veicoli occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.

<sup>16</sup> Il cartello complementare recante il simbolo «Covetturaggio» (5.43) e aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l'area di parcheggio interessata può essere utilizzata soltanto da veicoli che all'arrivo sono occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.

*Art. 79 cpv. 4 lett. e*

<sup>4</sup> I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:

- e. veicoli occupati all'arrivo da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Covetturaggio» (5.43).

*Art. 108 cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la prescrizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d'incontro è regolata solo dall'articolo 3 capoverso 4 LCStr.

## II

L'allegato 2 è modificato come segue:

N. 5.43

**5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65 e 69a)**

**5.43** Covetturaggio  
(art. 65)

### III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio  
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr